



N. 95– novembre 2025

A.S.1715 Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

La proposta di legge in titolo, **già approvata dalla Camera dei deputati**, modifica il **delitto di violenza sessuale** di cui all'articolo 609-bis del codice penale, attribuendo all'assenza del consenso della persona un ruolo essenziale nella configurazione del reato.

Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

Il delitto di violenza sessuale è disciplinato dall'articolo 609-bis del codice penale, disposizione introdotta nel codice dalla legge n. 66/1996, che ha unificato in una sola figura criminosa alcune fattispecie precedentemente distinte (violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenti), collocate nell'ambito «dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume» (libro II, titolo IX).

L'art. 609-bis, così come i successivi articoli introdotti dalla medesima legge (da 609-ter a 609-decies), si colloca invece nel titolo XII, inerente i reati contro la persona, ed in particolare nel capo II, relativo ai delitti contro la libertà individuale; la scelta sistemica del legislatore è frutto di un radicale cambiamento nell'approccio alla violenza sessuale, sottintendendo l'intenzione di tutelare la libertà sessuale non più come un valore pertinente alla morale pubblica, bensì all'essere umano in quanto tale e alla sua sfera di libertà personale.

La condotta tipica del reato può consistere:

- nella **costrizione a compiere o a subire atti sessuali**, facendo uso di violenza, minaccia o abuso di autorità;
- nell'**induzione a compiere o a subire atti sessuali**, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ovvero traendo in errore la persona offesa facendo sostituire il colpevole ad altra persona.

La definizione di violenza sessuale data dalla legge è estremamente ampia, è stata pertanto la giurisprudenza di legittimità a precisarne di volta in volta l'ambito. Secondo un ormai consolidato orientamento, per la configurabilità del reato di violenza sessuale non è necessario lo scopo libidinoso o la soddisfazione sessuale dell'agente (sentenza n. 3648/2017), ma è sufficiente la generica volontà di compiere un **atto invasivo sulla libertà sessuale di una persona non consenziente** (sentenze n. 20754/2013 e n. 49597/2016). Per quanto riguarda la **nozione di atto sessuale**, la Corte di cassazione ha inoltre avuto modo, già all'indomani dell'entrata in

vigore della nuova legge, di affermare che in essa rientra ogni comportamento che, nell'ambito di un rapporto fisico interpersonale, sia manifestazione dell'intento di dare soddisfazione all'istinto, collegato con i caratteri anatomico-genitali dell'individuo (3800/1996), definizione che è stata successivamente perfezionata e aggiornata, abbandonando una visione strettamente collegata al contatto corporeo con zone considerate erogene a favore di una maggiore valorizzazione del contesto nel quale si svolge l'azione. A titolo esemplificativo, la Corte ha ritenuto che, sulla base di una valutazione complessiva della condotta e del contesto ambientale, un bacio sulla guancia dato da un insegnante a un'alunna costituisca il reato di violenza sessuale (sentenza n. 43423/2019), così come l'attività di un medico che, nell'eseguire una manovra che incide sulla sfera sessuale delle pazienti, non ne avesse preventivamente richiesto il consenso (sentenza n. 18864/2019).

Nel caso della **costrizione** deve sussistere uno dei tre elementi sopra indicati, ovvero la **violenza**, la **minaccia** o l'**abuso di autorità**.

La giurisprudenza di legittimità ne ha dato un'interpretazione estensiva, in particolare per quello che riguarda la **violenza**, che ricomprende qualunque forma di coartazione desumibile dalle circostanze di fatto, anche **non necessariamente legata all'estrinsecazione della forza fisica** da parte dell'agente (pertanto integra il delitto di violenza sessuale non solo la violenza che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa, ad es. per la modalità insidiosamente rapida dell'azione criminosa - n. 3990/2001, n. 27273/2010 - oppure perché avvenuta in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima - 40443/2006, 6643/2010) e l'**abuso di autorità**, non più limitato, come in precedenza, al pubblico ufficiale, all'incaricato di un pubblico servizio o all'esercente di un servizio di pubblica necessità, ma **imputabile a qualsiasi persona dotata di potere autoritativo su altri** (la Suprema Corte ha affermato che l'espressione "abuso di autorità" ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali, ravvisabile anche nel caso di un datore di lavoro nei confronti di una dipendente, n. 49990/2014, o del responsabile di un centro di accoglienza, n. 2681/2012).

La **minaccia** si estrinseca in **una violenza morale** che colpisce la sfera psichica dell'offeso tanto che, a differenza della violenza, che deve essere necessariamente esercitata sulla persona offesa dal reato, il male minacciato può riguardare anche persone diverse dalla vittima. Rientra inoltre nella nozione di minaccia la prospettiva, da parte del soggetto agente, di esercitare un diritto quando essa sia finalizzata al conseguimento dell'ulteriore vantaggio di tipo sessuale, ottenendosi per tale via un profitto ingiusto e *contra ius* (n. 37251/2008).

In una recente pronuncia, la Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-bis c.p. non si richiede che "la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente", **"né è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo**, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello **stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza** in cui la vittima è ridotta" (n. 4199/2024).

Nel caso dell'**induzione**, è invece necessario verificare che si sia in presenza di una delle due circostanze indicate dalla legge, ovvero l'**abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica** della persona offesa al momento del fatto o l'**induzione in errore della persona offesa** essendosi il colpevole sostituito ad altra persona.

Sul primo aspetto, la giurisprudenza della Corte ha affermato che tra le **condizioni di inferiorità psichica** rilevanti a norma dell'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, c.p. rientrano tutte quelle che siano tali da determinare una posizione vulnerabile della vittima **indipendentemente dall'esistenza di patologie mentali**, ben potendo le stesse dipendere da dipendere "dal limitato processo evolutivo mentale e culturale ovvero dalla minore età accompagnata da una situazione individuale e familiare che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell'agente" (n. 52041/2016, n. 38261/2007) ovvero "da credenze esoteriche in grado di suggestionare la persona offesa, delle quali l'agente approfitti spingendo o convincendo quest'ultima ad aderire ad atti sessuali che, diversamente, non avrebbe compiuto" (n. 44613/2023, n. 31512/2020) o ancora dalla "volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente" (n. 16046/2018, n. 45589/2018).

Sul secondo aspetto, la Corte ha chiarito che la fattispecie di violenza sessuale indotta da **inganno per sostituzione di persona** si verifica nelle **ipotesi previste dall'art. 494 c.p. (sostituzione di persona)**, di illegittima sostituzione all'altrui persona ovvero di attribuzione di un falso nome, di un falso stato o di una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, per la mancanza di un valido consenso al compimento di atti sessuali prestato dalla persona offesa a causa dell'inganno perpetrato dall'agente (**falsa attribuzione di una qualifica professionale**, n. 20578/2010, n. 47848/2016 in cui il reato è aggravato ai sensi dell'art. 609-ter avendo il reo simulato la qualità di pubblico ufficiale).

La **cornice edittale** originariamente prevista dalla legge 66/1996 andava da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 anni di reclusione, rispettivamente **aumentati a 6 e a 12 anni dalla legge n. 69/2019 (codice rosso)**. Data l'ampio numero di fattispecie che possono ricadere nell'ambito applicativo della norma, il legislatore ha previsto, al terzo comma, **una attenuante applicabile ai casi meno gravi**, che determina una **diminuzione** della pena **di non oltre i due terzi**.

Numerose sono le **circostanze aggravanti enumerate dall'art. 609-ter**, che comportano l'**aumento** della pena **fino a un terzo**.

L'aggravante si applica se il fatto è commesso: 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di

agevolarne l'attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; 5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, consta di **un unico articolo, che riscrive integralmente l'art. 609-bis del codice penale**, pur mantenendone di fatto inalterati alcuni aspetti.

Il **nuovo art. 609-bis si compone di tre commi, nel primo dei quali viene introdotta la nozione di consenso**, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella **libertà** e nell'**attualità** del medesimo. Il consenso diviene dunque l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere **senza** che vi sia il **consenso libero e attuale** della persona coinvolta integra pertanto il **delitto di violenza sessuale**.

Per approfondimenti sui concetti di libertà e attualità del consenso, v. *infra*.

Il **primo comma** individua inoltre **tre diverse possibili condotte** che se poste in essere in assenza del consenso libero e attuale della persona integrano la fattispecie delittuosa, ovvero:

- il **compiere** atti sessuali su un'altra persona;
- il **far compiere** atti sessuali ad un'altra persona;
- il **far subire** atti sessuali ad un'altra persona.

Per quanto riguarda la cornice edittale, essa viene mantenuta tra un **minimo di 6 anni ed un massimo di 12 anni di reclusione** come nella disposizione vigente (si ricorda che la pena è stata così innalzata dalla legge n. 69 del 2019, c.d. "codice rosso"; la pena precedentemente prevista andava da 5 a 10 anni di reclusione).

Il **secondo comma** ripropone invece, con lievi modifiche, le due fattispecie che attualmente integrano il delitto di violenza sessuale:

- la violenza sessuale **per costrizione**;
- la violenza sessuale **per induzione**.

La prima fattispecie si verifica ogni qualvolta il soggetto agente costringa taluno a compiere o a subire atti sessuali con **violenza** o **minaccia** o mediante **abuso di autorità**.

La seconda fattispecie può invece verificarsi:

- per **abuso** delle condizioni di **inferiorità fisica o psichica** o di **particolare vulnerabilità** della persona offesa **al momento del fatto** (la previsione della condizione di particolare vulnerabilità costituisce una novità introdotta dalla proposta di legge in esame, con l'obiettivo di ricomprendervi ulteriori condizioni soggettive, individuali, familiari e di contesto che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell'agente, pregiudicandone l'espressione di un consenso libero ed attuale);

- per **inganno**, essendosi il soggetto agente **sostituito ad altra persona**.

Entrambe le fattispecie sono punite con la medesima pena irrogabile nelle ipotesi di cui al primo comma, ovvero con la **reclusione dai 6 ai 12 anni**.

Dalla formulazione del secondo comma sembrerebbe potersi desumere, pertanto, che le condotte di violenza sessuale per costrizione e per induzione presuppongano sempre l'assenza di consenso libero e attuale della persona offesa.

Il **terzo comma** mantiene, infine, per i **casi di minore gravità**, la circostanza attenuante ad effetto speciale già prevista dalla norma vigente, che comporta la **diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi**.

Consenso della vittima e violenza sessuale a livello sovranazionale e nella giurisprudenza della Corte di cassazione

L'articolo 36 ("*Violenza sessuale, compreso lo stupro*") della **Convenzione** del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a **Istanbul** l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia (legge 27 giugno 2013, n. 77), prevede che le parti del trattato debbano adottare misure legislative o di altro tipo, necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a) atti sessuali **non consensuali** con penetrazione vaginale, anale o orale compiuti su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b) altri atti sessuali compiuti su una persona **senza il suo consenso**; c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere **atti sessuali non consensuali** con un terzo.

La stessa disposizione precisa che il **consenso** deve essere dato volontariamente, quale **libera manifestazione della volontà della persona**, e deve essere valutato **tenendo conto della situazione e del contesto**.

Con la **sentenza M.C. contro Bulgaria** del 4 dicembre 2003, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che, conformemente agli *standard* moderni di diritto comparato e internazionale in materia di lotta alla violenza sessuale, gli **obblighi positivi** di uno **Stato** ai sensi degli artt. 3 e 8 della Convenzione europea impongono la **penalizzazione e l'effettiva repressione di qualsiasi atto sessuale non consensuale**, anche in assenza di resistenza fisica da parte vittima. Tale orientamento, costantemente ribadito dalla Corte Edu, è stato di recente confermato con la pronuncia M.G.C. v. Romania del 28 maggio 2020.

Anche la **Corte di cassazione** ha accolto una nozione di violenza sessuale basata sull'assenza del consenso della vittima.

In questa prospettiva, la Corte ha affermato che il delitto di violenza sessuale si configura anche laddove la violenza non sia stata tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ritenendo sufficiente che la **volontà risulti coartata** (Cass., Sez. III, n. 4199 del 2024; Cass., Sez. III, n. 19611 del 2021).

In particolare, la Cassazione ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo del delitto di violenza sessuale **non solo** con riferimento alla condotta, invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui, realizzata in presenza di una **manifestazione del dissenso della vittima**, **ma anche** con riferimento a quella posta in essere **in assenza del consenso della persona offesa, non espresso neppure tacitamente** (Cass., Sez. III, n. 22127 del 2017). Con la precisazione che tale consenso «deve essere **validamente prestato** e deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali» (Cass., Sez. III, n. 20780 del 2019).

Ne discende, secondo la giurisprudenza, che integra la violenza sessuale il fatto di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il **consenso della vittima, inizialmente prestato, venga meno** a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, poiché il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto (Cass., Sez. III, n. 3158 del 2020; Cass., Sez. III, n. 15010 del 2019; Cass., Sez. III, n. 9221 del 2016; Cass., Sez. III, n. 5768 del 2014). Peraltro, poiché il consenso all'atto sessuale **deve essere verificato nel momento nel quale si consuma il rapporto**, prescindendo dal comportamento in precedenza assunto, e deve, appunto, permanere per l'intera durata del rapporto, l'eventuale **sopravvenuto dissenso integra il reato**, precludendo anche il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità al cospetto delle altre condizioni previste dalla legge (Cass., Sez. III, n. 32447 del 2023).

Di recente, è stato altresì precisato che, diversamente dal consenso, la cui esistenza deve perdurare per l'intera durata del rapporto sessuale, **il dissenso** - non richiedendo in linea generale una necessaria manifestazione - **non deve essere espresso nell'arco dell'intera durata del rapporto sessuale, dovendo ritenersi sufficiente la sua manifestazione soltanto iniziale** (Cass., Sez. III, n. 29356 del 2024). Anche in precedenti occasioni, è stato sottolineato che non è necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all'inizio della condotta anti-giuridica (Cass., Sez. III, n. 4532 del 2008; Cass., Sez. III, n. 2512 del 2000), e che la violenza richiesta per l'integrazione del reato è anche quella che si manifesta «nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo» (Cass., Sez. III, n. 42871 del 2013).

Testo a fronte

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.S. 1715
Art. 609-bis (Violenza sessuale)	Art. 609-bis (Violenza sessuale)
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.	Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto, o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.	Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.